

PATTI PARASOCIALI DI S.r.l. IN HOUSE
**PATTI PARASOCIALI PER L'ESERCIZIO DEL CONTROLLO
ANALOGOCONGIUNTO, EX ART 2 CO.**

1 LETT D) D.LGS. 175/2016, TRA I SOCI DI "... SRL"

TRA

Comune di Sperlonga, in persona del [●]

Comune di Lenola, in persona del [●]

Comune di Campodimele, in persona del [●]

PREMESSO CHE

- ... S.r.l., come da art. 5 dello statuto sociale, è società affidataria di attività strumentali e servizi pubblici locali degli enti che ne sono soci, ai sensi del D.Lgs. 175/2016;

- è necessario, per gli enti locali soci di ... SRL, approvare tra l'altro i presenti patti parasociali, i quali contribuiscono, ai sensi dell'art. 16, co. 2, lett. c) del D.Lgs. 176/2016, unitamente alle previsioni dello statuto, dei contratti di servizio e degli atti di riferimento all'esercizio del *controllo analogo* congiunto di cui al successivo art 1;

DATO CHE

Il **Comune di Sperlonga** è divenuto socio della Società in forza della deliberazione del proprio Consiglio in data [•] ;

Il **Comune di Lenola** è divenuto socio della Società in forza della deliberazione del proprio Consiglio in data [•];

Il **Comune di Campodimele** è divenuto socio della Società in forza della deliberazione del proprio Consiglio in data [•];

DATO ALTRESI' ATTO CHE

Alla data del [●] le partecipazioni sociali risultano così suddivise

[●]

si stipulano e sottoscrivono i presenti patti parasociali

ART. 1 - RIFERIMENTI NORMATIVI

Costituiscono riferimenti normativi dei presenti patti parasociali:

- l'art 16 c. 2 lettera c) D.Lgs. 175/2016, in base al quale *i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile.*

- l'art 5 c. 5 D.Lgs. 50/2016, *Le amministrazioni aggiudicatrici o gli enti aggiudicatori esercitano su una persona giuridica un controllo congiunto quando sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:*

a) gli organi decisionali della persona giuridica controllata sono composti da rappresentanti di tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti. Singoli rappresentanti possono rappresentare varie o tutte le amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori partecipanti;

b) tali amministrazioni aggiudicatrici o enti aggiudicatori sono in grado di esercitare congiuntamente un'influenza determinante sugli obiettivi strategici e sulle decisioni significative di detta persona giuridica;

c) la persona giuridica controllata non persegue interessi contrari a quelli delle amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatori controllanti.

- il § 6 delle Linee Guida ANAC 7 / 2017, in base al quale Possono essere individuate tre diverse modalità temporali di controllo da considerarsi cumulative:

- un «controllo ex ante», esercitabile, ad esempio, attraverso:
 - la previsione, nel documento di programmazione dell'amministrazione aggiudicatrice, degli obiettivi da perseguire con l'in house providing, anche mediante l'utilizzo di indicatori qualitativi e quantitativi;
 - la preventiva approvazione, da parte dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, dei documenti di programmazione, delle deliberazioni societarie di amministrazione straordinaria, degli atti fondamentali della gestione quali, la relazione programmatica, il piano degli investimenti, il piano di sviluppo, il piano industriale, il piano economico-finanziario, il piano occupazionale, gli acquisti, le alienazioni patrimoniali, e gli impegni di spesa di importi superiori ad un determinato limite, ecc.
- un «controllo contestuale», esercitabile, ad esempio, attraverso:
 - la richiesta di relazioni periodiche sull'andamento della gestione;
 - la verifica dello stato di attuazione degli obiettivi, con individuazioni delle azioni correttive in caso di scostamento o squilibrio finanziario;
 - la previsione della possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria dell'organismo in house;
 - la previsione di controlli ispettivi;
 - il potere di modifica degli schemi-tipo degli eventuali contratti di servizio con l'utenza.
- un «controllo ex post», esercitabile, ad esempio, in fase di approvazione del rendiconto, dando atto dei risultati raggiunti dall'organismo in house e del conseguimento degli obiettivi prefissati e fornendo indicazioni di indirizzo sugli obiettivi per la programmazione successiva.
- A titolo esemplificativo, sono considerati idonei a configurare il controllo analogo anche gli elementi di seguito indicati:
 - a) il divieto di cessione delle quote a privati, ad eccezione di forme di partecipazione di capitali privati prescritte dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, che non esercitano un'influenza determinante sulla persona giuridica controllata;
 - b) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore del potere di nomina e revoca quanto meno della maggioranza dei componenti degli organi di gestione, di amministrazione e di controllo;
 - c) l'attribuzione all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore dei poteri di direttiva e di indirizzo e del potere di veto sulla definizione dell'organigramma dell'organismo partecipato e sulle sue modifiche o di un parere vincolante in merito all'adeguatezza dell'assetto organizzativo adottato dalla società in funzione del perseguimento dell'oggetto sociale;
 - d) il vincolo per gli amministratori, nella gestione ordinaria e straordinaria, al rispetto delle prescrizioni impartite in sede di controllo analogo e trasfuse in appositi atti formali e vincolanti;
 - e) la disciplina precisa e puntuale dell'esercizio del controllo da parte del socio pubblico.

ART. 2 - DURATA DEI PATTI PARASOCIALI

In deroga alle previsioni ex art 2341bis C C, come da art 16 co. 2 lettera c) DLgs 175/2016 sopra richiamato, i presenti patti parasociali hanno durata pari dalla durata di "... S.r.l." come da art. 6 dello statuto sociale di quest'ultima.

ART. 3 - OGGETTO DEI PATTI

I presenti Patti Parasociali contengono le regole di governance e di controllo analogo congiunto della Società, oltre quanto previsto dallo Statuto, rafforzando in tal modo l'attività dei Soci nei confronti della stessa, operante secondo il modello "in house providing" in conformità a quanto stabilito dalla normativa dell'Unione Europea e dall'ordinamento interno, e così, in particolare, dell'art. 16 del Decreto Legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (il "D. Lgs. 175/2016") e dell'art. 5 del D. Lgs. 50/2016.

ART. 4 - ASSEMBLEA DEL CONTROLLO ANALOGO CONGIUNTO

Gli Enti locali soci esercitano il controllo analogo ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. c) del d.lgs. n. 175/2016 mediante la costituzione dell'Assemblea del controllo analogo disciplinata dalla presente Convenzione.

L'Assemblea del controllo analogo delibera, prima dell'Assemblea dei soci della "___ s.r.l.", sugli argomenti riservati alla competenza dell'Assemblea societaria ai sensi dello statuto societario. L'Assemblea del controllo analogo definisce le deleghe da attribuire all'Amministratore delegato ed eventualmente al Presidente ai sensi dell'art.19 dello statuto societario.

Per i fini di cui all'art. 5, comma 5, lett. a) del d.lgs. n. 50/2016, in caso di organo amministrativo collegiale, i componenti del consiglio di amministrazione vengono designati uno per ogni Ente Locale Socio.

Nel caso di amministratore unico, gli Enti locali sottoscrittori della presente Convenzione ricercano tra di loro, nel rispetto dei principi di leale collaborazione e buona fede, l'unanimità dei consensi sul nominativo da designare.

L'Assemblea è convocata dal Sindaco del Comune di _____

La convocazione avviene a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese oppure all'indirizzo comunicato dall'Ente con raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Assemblea o dichiarato dal legale rappresentante in sede di Assemblea e risultante dal verbale dell'Assemblea medesima. La convocazione può avvenire anche a mezzo di lettera raccomandata presso la sede del singolo Comune o al diverso indirizzo comunicato dall'Ente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento diretta al Presidente dell'Assemblea del controllo analogo.

La convocazione indica la sede, il giorno, il mese, l'anno, l'ora e l'elenco delle materie da trattare e deve pervenire almeno cinque giorni prima della data stabilita per la seduta dell'Assemblea del controllo analogo congiunto. La documentazione deve in ogni caso essere inviata cinque giorni lavorativi liberi prima della data stabilita per la seduta dell'Assemblea del controllo analogo. In caso di urgenza l'Assemblea del controllo analogo congiunto potrà essere convocata con un preavviso di 48 ore e, in tal caso, alla convocazione è unita la documentazione necessaria.

I rappresentanti degli Enti locali sono tenuti a partecipare all'Assemblea essendo previamente legittimati nei modi di legge ed in conformità dello specifico ordinamento locale. La partecipazione di ciascun comune all'Assemblea avviene in persona del Sindaco ovvero dell'assessore o consigliere del medesimo Comune allo scopo delegati. È vietata la delega a soggetti diversi da quelli appena indicati.

L'Assemblea è presieduta dal Sindaco del Comune di _____, e in caso di suo impedimento, dal componente più anziano presente in Assemblea.

Il Presidente dirige e regola lo svolgimento dei lavori, accerta e proclama i risultati delle votazioni.

Delle sedute è redatto sommario verbale, da parte del segretario nominato dall'Assemblea su proposta del Presidente.

Il Presidente dell'Assemblea del controllo analogo congiunto trasmette ai singoli Comuni e alla "_____ s.r.l." le deliberazioni dell'Assemblea medesima.

ART. 5 - MODALITA' DI ESERCIZIO DEL CONTROLLO ANALOGO

Le attività della Società, secondo il modello dell'"in house", saranno oggetto di impulso e controllo dei Soci sulla base di quanto previsto

a) dallo Statuto; e

b) dai presenti Patti Parasociali, che disciplinano in maniera specifica le modalità di esercizio del controllo analogo congiunto sulla Società, al fine di assicurarne la coerenza complessiva con le prescrizioni e gli obiettivi stabiliti in disposizioni normative, negli atti di programmazione dei Soci e nelle direttive emanate.

Il controllo è attuato attraverso un'analisi preventiva, contestuale e successiva degli obiettivi affidati e della loro realizzazione e congruenza e di una valutazione degli eventuali scostamenti prodotti rispetto agli obiettivi previsti, come di seguito descritte:

A) il controllo preventivo è esercitato dai Soci attraverso l'impegno a votare in Assemblea nel rispetto delle seguenti direttive:

(i) dovranno essere approvate all'unanimità le decisioni di strategia complessiva della Società, e in particolare i seguenti atti:

a) atti di programmazione generale della società;

b) atti di indirizzo generale in ordine alle strategie di sviluppo dei servizi pubblici locali individuate dai Soci;

c) l'approvazione del piano di investimenti proposto dall'Organo Amministrativo;

d) le relazioni e i documenti di cui al Titolo VIII dello Statuto;

e) l'autorizzazione di atti relativi alla gestione straordinaria della Società;

(ii) ciascun Socio Pubblico conserva un ruolo decisionale determinante in relazione alle decisioni riguardanti il territorio di propria competenza mediante:

a) la definizione dei servizi pubblici locali oggetto di affidamento, con riguardo all'individuazione del servizio da affidare e alla definizione del livello qualitativo, quantitativo e temporale da rispettare;

b) l'attività di impulso: il Socio Ente Locale propone le decisioni relative agli affidamenti dei servizi riguardanti il proprio territorio di competenza;

c) l'esercizio del voto determinante purchè sia comunque raggiunta la maggioranza: con riguardo ai servizi relativi al territorio di ogni socio, le decisioni sono assunte a maggioranza con il voto determinante del Socio Ente Locale il cui territorio è interessato.

Ciascuno dei contraenti conserva comunque il diritto di veto in relazione alle decisioni adottate a maggioranza secondo il precedente punto (ii), al fine di evitare abuso del diritto da parte degli altri soci. In questo caso, il veto dovrà essere adeguatamente motivato con motivazione scritta.

Al fine di garantire l'esercizio del controllo preventivo, i Soci si impegneranno a richiedere all'Organo Amministrativo della Società di sottoporre all'attenzione degli stessi soci l'elenco delle materie che saranno trattate nell'assemblea sociale

e la relativa documentazione rilevante entro un congruo termine e, comunque, almeno 15 giorni prima della data di convocazione della stessa assemblea.

B) il controllo contestuale è esercitabile dai Soci attraverso :

(i) la possibilità di fornire indirizzi vincolanti sulle modalità di gestione economica e finanziaria della Società;

(ii) il diritto di ciascuno dei Soci di richiedere alla Società in qualsiasi momento ogni ulteriore elemento, dato, informazione e documento ritenuto necessario ed, in particolare, di richiedere relazioni dettagliate su argomenti relativi al proprio territorio di competenza.

C) il controllo successivo è esercitato attraverso l'approvazione all'unanimità in sede parasociale del bilancio di esercizio corredato degli allegati obbligatori, ivi inclusa la relazione sul governo societario prevista dall'articolo 6, comma 4 del D. Lgs. 175/2016.

Gli atti di cui alle lettere A), B) e C) sono trasmessi dalla Società ai Soci ai fini del controllo, entro il termine utile per lo svolgimento delle Assemblee della Società.

La Società collabora attraverso i propri organi ai fini dell'attività di controllo.

ART. 6 - SINDACATO DI VOTO

Tutte le Parti, a prescindere dalla posizione espressa dal singolo Comune nell'Assemblea del controllo analogo, si obbligano a partecipare ed esercitare il diritto di voto nell'Assemblea dei soci della "_____ s.r.l." in conformità alla decisione assunta dall'Assemblea del controllo analogo congiunto con le maggioranze di cui al precedente articolo.

Il Comune che a seguito della delibera dell'Assemblea del Controllo Analogo Congiunto non partecipi o non conformi il proprio voto in Assemblea societaria alla predetta deliberazione, è tenuto ad attivare un contraddittorio con la stessa Assemblea del Controllo Analogo Congiunto in merito al proprio inadempimento. L'Assemblea del Controllo Analogo Congiunto, con apposita deliberazione, definisce le modalità e i tempi del procedimento nonché le regole e la determinaione della sanzione da applicare in caso di inadempimento.

Nel caso in cui l'Assemblea del controllo analogo congiunto non riesca a deliberare con le modalità di cui al precedente articolo, l'assemblea societaria può adottare esclusivamente le delibere obbligatorie per legge, salve le necessarie valutazioni degli Enti locali aderenti ai presenti Patti Parasociali in ordine alla permanenza dei presupposti per la formazione in house della "_____ s.r.l."

ART. 7 - ADESIONE DI NUOVI ENTI LOCALI

Qualora, in conformità allo statuto della "_____ s.r.l.", entrino nel capitale della società altri Comuni o Enti Pubblici, questi devono aderire alla presente Convenzione, in quanto strumento del controllo analogo ai sensi dell'art. 34 dello statuto della società.

ART. 9 - OBBLIGO DI BUONA FEDE

Le parti si impegnano a comportarsi, nell'esecuzione dei presenti Patti Parasociali, secondo i principi di correttezza e buona fede.

Ciascun socio garantisce la regolarità amministrativa delle posizioni espresse in sede parasociale.

Le Parti si impegnano a mantenere nello statuto della "____s.r.l." disposizioni idonee a garantire il rispetto dei presenti Patti Parasociali, finché intendano mantenere la conformazione in house della società.